CAMERA DEI DEPUTATI N. 2131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAIA, GALDELLI, DE MURTAS

Norme in materia di caratteristiche degli apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità

Presentata il 2 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'inquinamento del gioco da trattenimento, stante la enorme diffusione di giochi premio tipo tiro gettone, videopoker, videoslot con punteggio virtuale e *virtual-game-distributor*, di difficilissima identificazione per via della raffinata tecnica computerizzata, come frequentemente riportato dalla cronaca, ha subìto, con i giochi a ripetizione di partita tramite la concessione esterna al gioco (premio-abilità) di gettoni, un ulteriore aggravamento per il gestore-esercente di attribuire impropriamente gettoni vinti. Tutto ciò ha favorito l'incentivazione del vizio e dell'azzardo.

Per tale motivo si ravvisa l'opportunità, al fine di conservare tutte le caratteristiche del gioco-passatempo con premio alla abilità espressa, di provvedere ad un riesame di tale situazione come espressamente richiesto dalle associazioni nazionali di categoria SINDAUT e SAPAR.

Le associazioni di categoria osservano la necessità di mantenere l'intrattenimento al di fuori della incentivazione dell'azzardo, affinché gli apparecchi possano indurre una crescita morale della gioventù favorita dal *computer* nell'apprendimento, riequilibrio, socializzazione, per effetto di interattività multimediale capace di stimolare interessi plurimi per canalizzare l'aggressività entro binari di crescita.

La necessità di tenere vivo il rapporto di stimolo – confronto tra giocatore e macchina è stata avvertita da tempo da tutti i costruttori mondiali come *Atari, Sega, Namco, SNK Corporation, Konamt, Nintendo, Taito, Midway, Ialeco*, che hanno

scelto il sistema prolungamento gioco *(extend-time)* a vincita premio-tempo, accantonando definitivamente il gioco da intrattenimento abilità a vincita premio-natura-gettoni.

Rimarchevoli giudizi in tal senso sono stati espressi durante appositi convegni SINDAUT-SAPAR da accademici di chiara fama a sostegno del video-intrattenimento, purché però esso venga concesso entro precisi limiti che disincentivino ogni forma di possibile induzione di « dipendenza » dal gioco stesso.

A queste finalità mira la proposta di legge che vieta ogni forma di incentivazione in premi natura o gettoni mentre mantiene solo la finalità di vincite comportanti il prolungamento del tempo-partita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituiti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, sono sostituiti dai seguenti:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni meccanici, automatici e semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo è vietata nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni meccanici, automatici e semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo:

a) quelli che hanno insita la scommessa, la possibilità di favorirla o consentirla in forma reale, presunta o puramente virtuale;

b) quelli che prevedono, favoriscono o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura in forma reale, presunta o virtuale.

Non rientrano nella previsione di cui al *quarto comma le macchine vidimatrici per* il gioco del Totocalcio, del Totip e dell'Enalotto.

Per gli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici, sia di tipo meccanico che elettronico o elettromeccanico, da trattenimento o da gioco di abilità in uso senza restrizioni d'età, il premio realizzabile o realizzato al di fuori dell'apparecchio può consistere nel proseguimento del gioco o nella ripetizione della partita per numero libero di volte accreditabili per accumulo obbligatoriamente su un contatore per immissione di credito iniziale.

I contravventori, oltre che con le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, sono puniti con una ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, e con la confisca degli apparecchi e congegni, i quali devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza la stessa è sospesa per un periodo da uno a sei mesi o, in caso di recidiva, essa è revocata con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

ART. 2.

1. Per la produzione di apparecchi o congegni meccanici automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo deve essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

2. Per l'importazione di apparecchi o congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma 1 è concessa apposita licenza da parte del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'interno.

3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al presente articolo, i congegni e gli apparecchi, nonché le macchine e i sistemi di produzione nei casi di cui al comma 1, sono confiscati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2131
Lire 500